CIRCOLARE A.F.

N. 13 del 27 Gennaio 2014

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Autoliquidazione INAIL: arriva la proroga dei termini di pagamento al 16.05.2014

(Comunicato Ministero del Lavoro e Ministero dell'Economia 22.01.2014, nota INAIL 23.01.2014)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (e successivamente l'INAIL con un apposito comunicato datato 23.01.2014) hanno annunciato la proroga dei termini di versamento dei premi assicurativi dovuti all'INAIL. La proroga del termine - che ordinariamente cade il 16 febbraio di ogni anno – è stata resa necessaria dalle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014, che ha previsto la riduzione percentuale dei versamenti da effettuare. Per garantire a tutti i datori di lavoro (a prescindere dalle modalità di pagamento optate) di **beneficiare** dello sconto immediatamente, è stata disposta la proroga dei termini di versamento dal 17.02.2014 al 16.05.2014. Pertanto, i datori di lavoro, in riferimento all'autoliquidazione saldo 2013 / acconto 2014: i) dovranno effettuare la dichiarazione delle retribuzioni entro i termini prorogati (16.05.2014 secondo quanto chiarito dall'INAIL); ii) dovranno effettuare il pagamento entro il 16.05.2014; iii) il pagamento verrà effettuato con una percentuale di sconto stabilita con apposito decreto. Si segnala da subito che l'INAIL ha stimato, per l'anno 2014 versamenti per complessivi tre miliardi di euro: vista la destinazione di un miliardo di euro di risorse per l'abbattimento dei premi assicurativi previsto dalla legge n. 147 del 27.12.2013, lo sconto si preannuncia particolarmente consistente.

D.			
М	rei	m	essa

La legge n. 147 del 27.12.2013 ha previsto la riduzione del cuneo fiscale tramite la riduzione degli oneri fiscali gravanti sui datori di lavoro. Il legislatore, con la legge di stabilità per il 2014, ha previsto, in particolare:

- → la maggiorazione delle detrazioni sul lavoro dipendente;
- → la maggiorazione degli sconti contributivi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
- → la maggiorazione delle **riduzioni IRAP**;
- → la riduzione dei premi INAIL per le imprese.

La riduzione dei premi INAIL, stabilita dalla legge n. 147/2013, dovrà essere attuata da un apposito decreto, che indicherà la percentuale di sconto da applicare ai versamenti da effettuare in riferimento al 2014. Vista la prossimità degli adempimenti e dei versamenti da effettuare in relazione all'autoliquidazione INAIL, il Ministero dell'Economia e il Ministero del Lavoro hanno comunicato in data 22.01.2014 la proroga dei termini di versamento dei premi assicurativi dal 17.02.2014 al 16.05.2014.

OSSERVA

Successivamente, l'INAIL si è pronunciato sull'argomento con una comunicazione datata 23.01.2014, fornendo precisazioni in materia di dichiarazione delle retribuzioni e di rateazione dei pagamenti prorogati.

Gli oneri collegati alla proroga dei termini di versamento saranno interamente a carico dello stato (non saranno richiesti maggiori interessi di differimento ai contribuenti), pertanto, i datori di lavoro potranno beneficiare sia della riduzione dei premi da versare, sia della proroga "senza oneri" dei termini per il versamento.

La riduzione dei premi assicurativi: la legge di stabilità per il 2014

Al comma 128 dell'articolo unico della Legge di stabilità per il 2014 viene previsto per tutte le tipologie di premi e contributi una riduzione dei premi assicurativi nel limite complessivo di un importo:

- → pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014;
- → 1.100 milioni di euro per l'anno 2015;
- → 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Con un apposito decreto si definiscono anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Particolare attenzione è riservata alle **aziende più giovani** per le quali verranno studiati **specifici criteri** ad hoc per **l'attribuzione delle riduzioni**.

OSSERVA

Sono esclusi dallo sconto colf e badanti, apprendisti, prestazioni di lavoro accessorio e casalinghe.

La riduzione dei premi e contributi è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

Dal 2016, l'INAIL effettuerà una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La proroga dei termini

Ordinariamente, entro il 16.02 di ogni anno i datori di lavoro devono pagare i premi assicurativi a saldo dell'anno precedente ed in acconto per l'anno in corso (per il 2014, quindi, pagamento a saldo 2013 ed in acconto 2014).

Le relative dichiarazioni delle retribuzioni, secondo quanto chiarito dall'INAIL, devono essere presentate entro il termine prorogato (16.05) esclusivamente per via telematica.

Per effetto della proroga, comunicata dal Ministero dell'Economia e dal Ministero del Lavoro, è slittato il solo versamento dei premi assicurativi dal 16.02 al 16.05.2014.

OSSERVA

La violazione dell'obbligo di comunicare all'INAIL nei termini previsti l'ammontare delle retribuzioni effettivamente erogate nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa di euro 770,00 (misura ridotta: euro 250,00; misura minima: euro 125,00), se la mancata o tardiva comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto (artt. 28 e 195 del D.P.R. n. 1124/65).

Se **nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni 1031 prestampato** (campi 1-13 e 47-53) sono **presenti dati errati o non aggiornati, gli stessi devono essere segnalati alla sede**

INAIL. I campi del modulo relativi alle retribuzioni devono, a pena di sanzioni amministrative, essere sempre compilati, indicando il valore "0" in caso di assenza di retribuzioni da denunciare.

INAIL - Autoliquidazione 2013 – 2014 - Adempimenti

Entro il 17 Febbraio 2014

✓ Comunicare telematicamente la riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2013 (¹).

Entro il 16 Maggio 2014

Per l'autoliquidazione 2013 - 2014 **entro il 16 maggio** le imprese dovranno:

- ✓ **calcolare il premio** anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
- ✓ **conteggiare il premio di autoliquidazione** dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- ✓ pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello F24.

Le imprese entro il **16 maggio** devono **presentare la dichiarazione delle retribuzioni in modalità telematica utilizzando il servizio "invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online",** comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro, nonché della **domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti.**

OSSERVA

Per quanto riguarda il differimento, l'INAIL ha precisato che il nuovo termine del 16 maggio 2014 sostituirebbe:

→ il termine del **17 febbraio 2014** (il 16 cade di domenica) per il **versamento tramite F24 e F24EP** dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 2014, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999;

¹ Se il datore di lavoro presume di erogare per l'anno di rata retribuzioni inferiori a quelle erogate nell'anno precedente, potrà calcolare la rata sul minore importo delle retribuzioni che si presume di erogare, dando apposita comunicazione motivata in via telematica all'INAIL ENTRO IL 17 FEBBRAIO 2014 (il 16 scade di domenica), che precisi, per ogni voce di rischio, l'importo sul quale verrà calcolato il premio. L'Inail, al fine di evitare errate interpretazioni della norma e di conseguenza l'eventuale applicazione di sanzioni civili e/o amministrative, ha precisato che i datori di lavoro possono ridurre l'importo delle retribuzioni presunte ma che la riduzione non può essere intesa come azzeramento. Le richieste di riduzione del presunto a "zero" sono giustificate esclusivamente nel caso in cui la ditta mantenga in forza soltanto personale apprendista – tale circostanza dovrà espressamente essere indicata nella richiesta. In mancanza di tale comunicazione le retribuzioni effettive erogate nell'anno 2013 si considerano come retribuzioni presunte per l'anno 2014 e, pertanto, sull'importo di tali retribuzioni va calcolata la rata anticipata 2014.

- → i **termini per il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014**, inclusi quelli in rate mensili e trimestrali, relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014;
- → il termine del 30 aprile 2014 per l'invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

Rateazione dei versamenti

Per quanto riguarda il **pagamento rateale** ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 dei premi di autoliquidazione 2014, per effetto del rinvio al 16 maggio 2014 **si hanno tre rate**. A tal fine il premio dovrà essere sempre diviso in quattro rate, ma le prime due confluiranno nella rata con scadenza 16 maggio 2014, pertanto si avrà:

RATEAZIONE DEI VERSAMENTI				
Prima rata	16 maggio 2014 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi.			
Seconda rata	16 agosto 2014 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2014			
	con maggiorazione degli interessi.			
Terza rata	16 novembre 2014 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.			

Il comunicato stampa

Di seguito riportiamo il **testo integrale del comunicato stampa:**

COMUNICATO STAMPA DEL 22.01.2014

"La Legge di stabilità 2014 (legge 27/12/2013 n. 147) ha definito provvedimenti di riduzione della pressione fiscale e contributiva su imprese e lavoratori che comprendono un taglio dei premi INAIL di 1 miliardo di euro a partire dal 2014, con differenziazioni legate agli andamenti infortunistici. Di conseguenza, l'Inail sta provvedendo non solo alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici e sui premi/contributi accertati per determinare le percentuali di riduzione che si applicheranno alle singole imprese, ma anche all'aggiornamento dei software gestionali.

Al fine di consentire alle imprese che effettuano il pagamento di premi e contributi in un'unica soluzione alla prima scadenza annuale (16 febbraio 2014) di beneficiare immediatamente del bonus, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno concordato di differire tale scadenza al 16 maggio 2014 per tutte le imprese interessate e per tutti i premi diversi dai premi speciali unitari artigiani che scadono prima di tale data. L'onere del differimento è interamente a carico dello Stato.

L'effetto positivo di tale differimento sui conti delle imprese è duplice: da un lato, consente alle imprese di beneficiare pienamente della riduzione del costo del lavoro nel corso del 2014 (senza,

cioè, dover procedere a conguagli successivi), dall'altro migliora le condizioni di liquidità delle imprese. Infatti, a fronte dei circa tre miliardi di euro previsti per il pagamento di febbraio, a maggio vi saranno versamenti per complessivi due miliardi di euro, grazie alla riduzione dei premi come calcolati dall'INAIL. Inoltre, il mancato pagamento dei premi nel mese di febbraio favorirà le condizioni finanziarie delle aziende nei prossimi tre mesi, aiutandole a cogliere i segnali di ripresa che si stanno manifestando in alcuni settori, come mostrato anche dai recenti dati sugli ordini industriali".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO